

CONSORZIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI
IN VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

CAPO I – Norme generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Condizioni generali

Art. 4 – Disposizioni particolari

Art. 5 – Divieto di cessione

Art. 6 – Proroga del contratto

Art. 7 – Rinnovo del contratto

Art. 8 – Cauzione

Art. 9 – Controversie

CAPO II – Fase preliminare alla gara

Art. 10 – Determinazione a contrattare

Art. 11 – Commissione di gara

CAPO III – Scelta del contraente

Art. 12 – Procedure di aggiudicazione

Art. 13 – Criteri di aggiudicazione

Art. 14 – Bando di gara – Lettera di invito

Art. 15 – Pubblicità

Art. 16 – Pubblico incanto

Art. 17 – Licitazione privata

Art. 18 – Appalto concorso

Art. 19 – Trattativa privata

Art. 20 – Motivazione

Art. 21 – Gara ufficiosa

Art. 22 – Indagini di mercato

Art. 23 – Convenzioni CONSIP

Art. 24 – Incarichi a professionisti

CAPO IV – Forniture e servizi in economia

Art. 25 – Acquisti in economia

Art. 26 – Area delle forniture e dei servizi

Art. 27 – Casi particolari

Art. 28 – Limiti di applicazione

Art. 29 – Responsabile del procedimento

Art. 30 – Forme della procedura

Art. 31 – Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

CAPO V – Altri contratti

Art. 32 – Concessioni e locazioni di immobili consortili

CAPO VI– Espletamento della gara

Art. 33 – Documentazione dei requisiti di partecipazione

Art. 34 – Principi inerenti il bando di gara e la lettera di invito

Art. 35 – Presentazione delle offerte

Art. 36 – Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

Art. 37 – Riapertura e proroga dei termini

Art. 38 – Il verbale di gara

Art. 39 – Offerte anormalmente basse

Art. 40 – Offerta incongrua

Art. 41 – Unica offerta

Art. 42 – Aggiudicazione

Art. 43 – Relazioni informative

CAPO VII – Il contratto

Art. 44 – Forma dei contratti

Art. 45 – Termini per la stipulazione dei contratti

Art. 46 – Adempimenti connessi alla normativa antimafia

Art. 47 – Esecuzione del contratto

Art. 48 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Art. 49 – Risoluzione dei contratti

Art. 50 – Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

Art. 51 – Spese contrattuali

CAPO VIII – Norme finali

Art. 52 – Aggiornamento degli importi

Art. 53 – Norma di rinvio

Art. 54 – Abrogazione di norme

Principali disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici

CAPO I

Norme generali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Consorzio che si esplica mediante la stipulazione dei contratti.

Art. 2

Finalità

La disciplina regolamentare è finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali ed opera laddove la disciplina di legge deve essere integrata o può essere derogata da norme regolamentari.

Art. 3

Condizioni generali

Il contratto riproduce le clausole essenziali contenute nel provvedimento a contrarre adottato dall'organo competente per legge o per statuto con il quale si forma la volontà interna all'Ente.

Il contratto dovrà contenere la clausola secondo cui il terzo contraente dichiara di aver preso visione ed accettato le norme del presente regolamento che si intendono integralmente richiamate.

Art. 4

Disposizioni particolari

Per ogni contratto devono essere specificati la durata ed i termini iniziale e finale. In nessun contratto, fatta eccezione per le locazioni, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo.

Art. 5

Divieto di cessione

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione del contratto ed il fare subentrare altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Consorzio.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'Ente potrà sempre rivedere le forme di garanzia preventivamente stabilite, attraverso un eventuale ed opportuno adeguamento delle stesse, in considerazione sia della capacità patrimoniale della nuova società sia del valore della prestazione oggetto del contratto.

In ogni caso, nel corso della durata del contratto, ogni ditta non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento della prestazione contrattuale, nonché delle relative garanzie. La violazione di questa disposizione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

È fatta salva la cessione dei contratti a seguito del trasferimento di azienda. In questo ultimo caso, l'Ente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. In caso di trasferimento di azienda il contraente ha l'onere di comunicarlo con un congruo preavviso all'Ente a pena di risarcimento del danno.

La cessione del contratto da parte del terzo contraente, in violazione della presente disposizione, costituisce titolo giuridico per l'Ente per chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 6

Proroga del contratto

Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze debitamente motivate.

Nel caso in cui si dovessero presentare in prossimità della scadenza del contratto delle esigenze tali da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale, il responsabile del servizio competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento delle procedure di individuazione del terzo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga del contratto avrà la stessa forma utilizzata per il contratto prorogato ed in nessun modo dovrà comportare per l'Ente oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato.

La proroga può essere disposta, di norma, per una sola volta, purché il contraente non sia stato individuato per cause indipendenti da ritardi degli uffici.

Art. 7

Rinnovo del contratto

Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'Ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente, fermi restando le clausole ed ogni altro elemento contrattuale, salvo l'adeguamento dei prezzi all'indice ISTAT, obbligatorio per tutti i contratti di durata

pluriennale. Il rinnovo del contratto è possibile per una sola volta, alla prima scadenza del contratto e per una durata corrispondente a quella del contratto scaduto.

Art. 8

Cauzione

È in facoltà dell'Ente prevedere il deposito di una cauzione costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ferma restando l'obbligatorietà della cauzione nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 9

Controversie

Fatte salve le ipotesi particolari (es. adesione contratti Consip) o specifica previsione contrattuale, per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Consorzio e il contraente, quando non sia stato stabilito fra le clausole particolari il deferimento ad un collegio arbitrale, il foro competente è quello di Verona.

CAPO II

Fase preliminare alla gara

Art. 10

Determinazione a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, indicante, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 11

Commissione di gara

All'espletamento delle procedure di gara provvede una commissione presieduta dal responsabile del servizio interessato all'acquisto dei beni o all'appalto di servizi o di lavori e da due dipendenti designati dal responsabile del servizio.

Quando, in ragione dell'evidente complessità della gara, ovvero per carenza di organico, all'interno dell'Ente non sussistano delle professionalità adeguate, il responsabile del servizio si avvale di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.

CAPO III

Scelta del contraente

Art. 12

Procedure di aggiudicazione

Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- asta pubblica
- licitazione privata
- appalto concorso
- trattativa privata.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene avendo riguardo al solo dato del prezzo pervenendo, quindi, all'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso.

Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene disposta a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, le modalità di erogazione della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi accessori di garanzia, di manutenzione e di assistenza, la struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, l'esperienza maturata.

In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico – qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 14

Bando di gara – Lettera di invito

Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Qualora nel bando di gara si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.

Gli adempimenti di pubblicizzazione relativi ai pubblici incanti sono assolti con la divulgazione del solo bando di gara.

Per la licitazione privata, l'appalto concorso, oltre al bando di gara è prevista la lettera di invito a presentare offerta, che dovrà essere predisposta in base alle vigenti norme comunitarie e nazionali.

Il bando e la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere presentate, nonché le cause di esclusione dalle gare di appalto.

Per la trattativa privata l'utilizzo del bando di gara è limitato alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente.

La lettera di invito e il bando di gara, pur essendo vincolanti in sede di gara, rappresentano semplicemente un invito all'impresa a formulare la propria offerta; l'Ente resta impegnato solo ed esclusivamente dopo la stipulazione del contratto.

Art. 15

Pubblicità

I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente, fatto salvo il principio della maggior celerità e quello della minor onerosità delle forme di pubblicizzazione.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Ente e pubblicazione sul sito Internet del Consorzio, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.

L'esito della gara, con relativa aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 16

Pubblico incanto

Nel caso di pubblico incanto si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o le ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali abbiano presentato offerta in regola con le disposizioni del bando.

I pubblici incanti, preceduti dalle forme di pubblicità prescritte dalla legge, devono essere esperiti in luogo aperto al pubblico.

La fase di gara è demandata ad un'apposita commissione, individuata ai sensi dell'art. 11.

All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, adottando il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta indicato nel bando, salvo diverse disposizioni di legge.

Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti la commissione, che non tiene luogo al contratto.

Art. 17

Licitazione privata

Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico – economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.

L'Ente si avvale della licitazione privata:

a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

- b) nel caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto;
- c) in ogni altro caso in cui tale sistema di gara è imposto da disposizioni legislative o di regolamento.

La scelta dei soggetti da invitare alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua fra coloro che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi della normativa vigente.

Della non ammissione alla gara di soggetti che abbiano fatto domanda di partecipazione deve essere data motivazione nella determinazione del responsabile del servizio competente; della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione all'interessato.

Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti la commissione, che non tiene luogo al contratto.

Art. 18

Appalto concorso

Si procede mediante appalto concorso quando si ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte degli offerenti per l'elaborazione del progetto di opere o lavori.

Si procede mediante appalto concorso anche nei casi in cui si debbano acquisire beni o forniture aventi caratteristiche di alta specialità non individuabili esclusivamente sulla base della convenienza economica e per la cui scelta siano da compiere analisi ovvero valutazioni di ordine tecnico.

Il bando di gara predetermina, con ordine graduato, i criteri che informeranno il successivo operato della commissione di valutazione, individuata ai sensi dell'art. 11. È in facoltà della

commissione determinare sub-criteri di specificazione e di dettaglio dei criteri generali indicati nel bando.

L'appalto concorso viene indetto previa approvazione del progetto preliminare limitatamente ai lavori pubblici o, negli altri casi, previa indicazione delle linee guida o delle prescrizioni tecniche generali necessarie ai partecipanti per sviluppare la progettazione o le soluzioni tecnico/gestionali fino a fornire, in fase di offerta, un progetto esecutivo di lavoro, della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto.

Dovrà, inoltre, essere indicato l'importo massimo della spesa, in riferimento all'oggetto contrattuale che sottenda all'appalto concorso.

Del progetto risultato aggiudicatario, l'Ente acquisisce la piena disponibilità e proprietà.

Ai soggetti partecipanti all'appalto concorso non saranno rimborsate le spese sostenute per la predisposizione dei progetti.

Art. 19

Trattativa privata

Oltre ai casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia di forniture, di servizi, di lavori e di acquisti in economia, il ricorso alla trattativa privata è inoltre ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, fermo restando le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per l'acquisto di beni, la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- c) per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste nel contratto precedente, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza, e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 10% dell'importo di quello originario;
- f) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, determinata da circostanze imprevedibili, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- g) allorché il valore del contratto non superi il valore di € 30.000,00, IVA esclusa, fermo il divieto in base al quale nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina del presente provvedimento;
- h) qualora, a motivato giudizio del responsabile del servizio competente, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e degli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all'importo del contratto;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze di cui dovrà essere data giustificazione nella determinazione a contrattare, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.

Art. 20

Motivazione

Nella determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Art. 21

Gara ufficiosa

Fatte salve le ipotesi previste alle lettere a), b) ed e) dell'art. 19, dalla disciplina per l'acquisto di beni e di servizi in economia di cui al successivo capo IV e nei casi previsti dalla vigente normativa, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa, sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

La gara ufficiosa ha luogo mediante l'invito scritto ad un congruo numero di ditte, in ogni caso non inferiore a tre, a presentare entro un termine ragionevole e prefissato le rispettive offerte. In caso di urgenza, l'invito alla gara ufficiosa può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica.

Nell'invito sono specificati la tipologia e le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto del contratto, le modalità da seguire per la compilazione e l'inoltro dell'offerta, la documentazione da allegare, i termini in cui deve essere effettuata la consegna, le modalità di pagamento dei prezzi o corrispettivi.

Quando i beni o i servizi oggetto del contratto presentino caratteristiche di complessità o articolazioni differenziate, la richiesta di offerta è corredata da un foglio patti e condizioni che le ditte invitate devono, a pena di esclusione dalla gara, restituire firmato per accettazione.

Le offerte pervenute sono esaminate da una commissione di gara costituita ai sensi dell'art.

11.

È in facoltà del presidente della commissione di gara consentire la presenza degli offerenti alle operazioni relative alle trattative private. In questo caso gli interessati devono essere tempestivamente avvertiti.

Art. 22

Indagini di mercato

Prima di procedere a gare d'appalto ad evidenza pubblica, procedure negoziate o rinnovi contrattuali, possono essere esperite indagini di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della procedura negoziata e del contratto.

Art. 23

Convenzioni Consip

Per l'acquisizione di beni e servizi l'Ente aderisce alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle convenzioni quadro di cui al comma 1, l'Ente può stipulare il contratto senza utilizzare le predette convenzioni.

Qualora l'Ente intenda procedere ad acquisti in maniera autonoma, è tenuto ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Art. 24

Incarichi a professionisti

Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale alle dipendenze dell'Ente.

L'Ente può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.

Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati, fatta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.

La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

Il disciplinare di incarico, sottoscritto dal responsabile del servizio competente e dal professionista, deve prevedere l'oggetto della prestazione, la durata del rapporto, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e le modalità di rimborso delle spese.

Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese.

In via del tutto straordinaria, qualora l'incarico da conferire a soggetti diversi da professionisti sia connotato da una prevalente componente professionale, l'Ente può affidare l'incarico anche *intuitu personae* a società o ditte.

CAPO IV

Forniture e servizi in economia

Art. 25

Acquisti in economia

Il presente capo disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per gli acquisti di beni e servizi che possono effettuarsi in economia, ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

Le disposizioni del presente capo non si applicano alle forniture di beni e servizi per i quali l'Ente aderisca al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui l'Ente intenda procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi, con il sistema in economia, anche qualora siano attive le predette convenzioni, ha l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Art. 26

Area delle forniture e dei servizi

In attuazione della previsione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, al fine di consentire il ricorso al sistema dell'effettuazione delle spese in economia, si individuano le seguenti tipologie di forniture e di servizi che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

- a) acquisto di materiale di cancelleria;
- b) acquisto programmi software e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software già acquistati dall'Ente, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell'Ente;
- c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio;
- d) acquisto, manutenzione ordinaria, riparazione, noleggio, assicurazione, pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi dell'Ente;
- e) manutenzione ordinaria di immobili ed impianti fissi (condizionatore, estintori);
- f) assunzione in locazione di locali, a breve termine, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di corsi, convegni, congressi, conferenze,

- riunioni, od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'Ente, quando non vi siano disponibili sufficienti, ovvero idonei locali;
- g) abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri e pubblicazioni di vario genere, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
 - h) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - i) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
 - j) spese postali e telefoniche;
 - k) spese di trasloco;
 - l) imposte e tasse;
 - m) spese per l'organizzazione di corsi, conferenze, riunioni, convegni;
 - n) spese di rappresentanza;
 - o) spese contrattuali;
 - p) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente;
 - q) partecipazione a corsi, seminari o giornate di aggiornamento del personale;
 - r) anticipazioni al personale e agli amministratori per viaggi e trasferte;
 - s) spese di viaggio e di missione degli amministratori;
 - t) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - u) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
 - v) forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;

w) altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali.

Art. 27

Casi particolari

Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 28, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 28

Limiti di applicazione

Il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite massimo di spesa di € 20.000,00, IVA esclusa.

Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente capo.

Art. 29

Responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio competente secondo il PEG, previo accertamento della disponibilità dei fondi assegnati, dispone, direttamente, con propria determinazione, l'effettuazione degli acquisti dei beni e servizi di cui all'art. 26, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente capo.

Art. 30

Forme della procedura

L'acquisizione in economia di beni e servizi di cui all'art. 26 del presente regolamento, può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta
- b) a cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e di servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 31

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

L'affidamento dell'esecuzione delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario al di fuori delle ipotesi di cui al DPR 384/2001, avviene attraverso la preventiva acquisizione di cinque preventivi, purché la spesa non superi l'ammontare di € 25.000,00, IVA esclusa.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

CAPO V

Altri contratti

Art. 32

Concessioni e locazioni di immobili consortili

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Consorzio possono essere oggetto di uso da parte di terzi, mediante atti di concessione nei quali siano disciplinati tutte le obbligazioni, i diritti e le facoltà rispettivamente del concedente e del concessionario.

I contratti di alienazione e di locazione di immobili di proprietà dell'Ente devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo il ricorso alla trattativa privata nel caso di diserzione degli incanti.

CAPO VI

Espletamento della gara

Art. 33

Documentazione dei requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alle gare, comprovabili tramite atti di notorietà o certificazioni amministrative, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell'impresa nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalle medesime norme.

Salva la facoltà per l'Ente di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa,

all'aggiudicatario può essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante.

Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o assicurative;
- b) bilanci o estratti dei bilanci;
- c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.

Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione, possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Ente, fatto salvo il rispetto della *par condicio* dei concorrenti.

Art. 34

Principi inerenti il bando di gara e la lettera di invito

Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole, ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella lettera di invito e quelle previste dal bando, prevalgono le disposizioni previste nel bando di gara.

Nel caso in cui la commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla sostituzione della

prescrizione ritenuta illegittima, avendo cura di indicare le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.

Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, si procederà all'esclusione se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero, a prescindere dall'espressa previsione del bando, se ciò possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Art. 35

Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando o dalla lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena di esclusione dell'offerta; a tal fine fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo dell'Ente. L'Ente non è, in ogni caso, responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

Scaduto il termine perentorio previsto dal bando o dalla lettera di invito, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, è in facoltà delle ditte concorrenti presentare altra offerta modificativa della prima; in tal caso, dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Art. 36

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, in plico sigillato e/o controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura.

Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telefoniche o via telefax.

L'offerta economica è la dichiarazione, redatta per iscritto in carta bollata, nelle forme e modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera d'invito alla gara, contenente l'indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell'importo offerto, sia nell'espressione del ribasso con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.

In caso di differenza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valido quello più vantaggioso per l'Ente.

L'offerta è sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di associazione temporanea di imprese, dai legali rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento o che intendono costituirlo.

Essa dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara; in questa busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

La busta contenente l'offerta economica dovrà essere inserita nel plico contenente gli altri documenti.

L'offerta economica, una volta presentata, non può essere ritirata dal concorrente.

Art. 37

Riapertura e proroga dei termini

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dal responsabile della procedura di gara ovvero dal responsabile del servizio competente. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 38

Il verbale di gara

Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara, dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.

Nel verbale, redatto da uno dei membri della commissione che assume le funzioni di segretario, devono essere descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Art. 39

Offerte anormalmente basse

Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Ente e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

Qualora la motivazione non sia congrua, la commissione esclude l'offerta anomala, dandone atto nel verbale di gara.

Art. 40

Offerta incongrua

L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile del servizio interessato o dalla

Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 41

Unica offerta

Fatte salve le ipotesi previste dalla normativa sui lavori pubblici, le gare sono considerate valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'Ente abbia stabilito espressamente nel bando o nella lettera di invito che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

In caso di unica offerta, è in facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione laddove motivatamente rilevi la non congruità dell'offerta presentata ovvero la sua non convenienza economica.

Art. 42

Aggiudicazione

Il bando di gara deve prevedere che il vincolo giuridico consegua esclusivamente alla stipula del contratto.

Laddove, dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'Ente provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione provvisoria, ad incamerare la cauzione provvisoria eventualmente versata e a richiedere il risarcimento dei danni.

Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n. 252, l'Ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.

Art. 43

Relazioni informative

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, il responsabile del servizio competente, con apposita relazione da predisporre con cadenza semestrale, informa il Collegio dei Revisori dei Conti dei motivi per i quali ha fatto ricorso a procedure non concorsuali.

L'obbligo di cui al 1° comma si considera assolto con la comunicazione dell'elenco delle determinazioni adottate in una seduta del Consiglio di Amministrazione alla quale siano invitati i Revisori dei Conti.

CAPO VII

Il contratto

Art. 44

Forma dei contratti

La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti casi:

- a) a seguito di asta pubblica;
- b) a seguito di licitazione privata e appalto concorso;
- c) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto.

Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto.

In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, il contratto può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente. Per la conclusione di contratti di modesto importo per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o

disciplinare, è ritenuta sufficiente la sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d'ordine del lavoro, del servizio o della fornitura.

E' altresì ammessa, ricorrendone i presupposti, la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali.

Art. 45

Termini per la stipulazione dei contratti

La stipulazione dei contratti deve aver luogo entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel bando di gara e nella lettera di invito deve essere previsto che qualora il contraente non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, il Consorzio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, corrispondente alla differenza tra il valore dell'offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato.

Nel caso in cui il Consorzio non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1, il contraente, previa notifica, può entro un ulteriore termine di trenta giorni, svincolarsi da ogni impegno, senza possibilità di pretendere alcuna indennità e/o risarcimento.

Art. 46

Adempimenti connessi alla normativa antimafia

La stipulazione dei contratti di importo superiore a quello fissato dalla legge è subordinata rispettivamente all'acquisizione di autocertificazione, alla verifica di inesistenza di comunicazioni della Prefettura o di segnalazioni equivalenti, acquisite anche in via informatica, o all'acquisizione di apposite informazioni dal Prefetto, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Art. 47

Esecuzione del contratto

Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile del servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare ed accertare l'integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.

Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

Art. 48

Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore dell'Ente è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di

settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente all'Ente di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Ente può applicare le penali eventualmente previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 49

Risoluzione dei contratti

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

È ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.

Art. 50

Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

Il responsabile del servizio interessato è tenuto ad effettuare le opportune verifiche in merito all'adempimento della prestazione contrattuale a regola d'arte ed in conformità alle clausole stabilite dal contratto. A tale verifica, che può assumere la forma del collaudo laddove ne sussistano le condizioni, è subordinata la liquidazione del corrispettivo.

A seguito della completa e regolare esecuzione della prestazione, il responsabile del servizio interessato provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 51

Spese contrattuali

Le spese contrattuali precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui la vigente normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.

CAPO VIII

Norme finali

Art. 52

Aggiornamento degli importi

I valori monetari specificati nelle disposizioni del presente regolamento possono essere aggiornati entro il mese di febbraio di ciascun anno, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Art. 53

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 54

Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti dell'Ente.

Principali disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
- Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE).
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione delle legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109).
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000).
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione di procedimenti di spesa in economia).
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003).
- Legge 1 agosto 2003, n. 212, art. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip).